



Sezione di Bari



Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Dott.ssa Mariastella Gelmini
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Via della Stamperia n.8
00187 ROMA
segreteria@capodipartimento.affariregionali@governo.it
affariregionali@pec.governo.it

Al Ministro della Cultura
Dott. Dario Franceschini
Via Del Collegio Romano n.27
00186 ROMA
gabinetto@beniculturali.it
ministro.segreteria@beniculturali.it

Al Ministro della Transizione Ecologica
Dott. Roberto Cingolani
Via Cristoforo Colombo n.44
00147 ROMA
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

La Delegazione Fondo Ambiente Italiano (FAI) Bari, la Sezione di Bari d'Italia Nostra e l'Associazione Sviluppo Sostenibile, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t.,

premesso

- che il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la l.r. n. 39 del 30 novembre 2021, «*Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980 n.56 (tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n.20 (norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n.25 (modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 “disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee*»;
- che con tali norme è stata introdotta una serie sistematica di modifiche alla normativa pregressa che consentono la realizzazione di interventi edilizi, anche di grande impatto, in

violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio di matrice statale, di norme statali costituenti grandi riforme economico-sociali, della pianificazione paesaggistica della Regione Puglia, della pianificazione urbanistica comunale;

rappresentano

alle SS.LL. i gravi vizi di incostituzionalità e violazione di legge contenuti nella suddetta legge regionale.

1. Si segnala anzitutto la violazione di previsioni e prescrizioni dall'art. 41-quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 17 della l. 765/1967, nonché del d.m. attuativo 1444/1968, che impongono inderogabili limiti di densità edilizia nelle aree agricole, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3 Cost.

La materia "governo del territorio" è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario. Ciò comporta che la potestà legislativa regionale può essere esercitata esclusivamente entro i limiti di principi fondamentali la cui determinazione è riservata in materia allo Stato attraverso le sue fonti legislative e interpretative della giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo.

Tra tali vincoli vi sono, tra l'altro, limiti di densità edilizia, indici e parametri dettati dal d.m. 1968 n. 1444 con riferimento alle diverse zone omogenee del territorio comunale; in particolare, per le zone E (agricole) è prescritta la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq.

La l.r. Puglia n. 39 del 30.11.2021 esorbita da tali limiti, ponendosi in irrimediabile contrasto con la Costituzione.

Infatti, tale normativa regionale prevede all'art. 2, "Modifiche all'art.51 della L.R. 56/1980", la possibilità di realizzare in zona agricola nuovi fabbricati laddove necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse. Tale norma, collegata a quanto disposto nell'art. 4 l.r. cit., che prevede che l'ampliamento delle attività produttive non sia soggetto a limitazioni di superficie coperta e di volume, nonché all'art. 5, "Integrazione all'art. 12 della L.R. 20/2001", ove viene incrementato l'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq per gli interventi di cui all'art. 51 della l.r. 56/80, determina una moltiplicazione per 3,33 dell'indice di fabbricabilità di cui alla l. 1150/42 e successive integrazioni.

2. Altro profilo di incostituzionalità investe l'art.4 ("Ampliamento delle attività produttive") della richiamata l.r. 39/2021 atteso che con tale norma si estendono gli interventi volti all'ampliamento delle attività produttive senza alcun limite di superficie coperta e di volume, in violazione dei limiti di densità edilizia fissati dalla l. 1150/42 come integrata dal d.m. 1444/1968, esentando dalle relative procedure di variante urbanistica gli ampliamenti fino al 20% delle attività produttive di cui al comma 1 dell'art.8 della L. 160/2010 ed in concreto pretermettendo la doverosa considerazione degli interessi collettivi tutelati dai piani regolatori urbanistici.

3. Va ancora segnalata la violazione delle norme di cui agli artt. 135, co. 1 e 145, dlgs. 22.1.2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost. (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) perpetrata dalla Regione Puglia attraverso la norma di cui all'art. 3, "Interventi in aree individuate dal PPTR", della suddetta l.r., laddove consente interventi straordinari di ampliamento e di ristrutturazione edilizia (secondo l'ampissima nozione risultante dal novellato art. 3, co. 1, lett. d) del testo unico edilizia, d.p.r. 380/2001 s.m.i.) anche su edifici residenziali, nonché interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con maggiorazioni di volumetrie fino al 35% in aree individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Tali interventi sono consentiti "previa deliberazione del Consiglio comunale" e subordinatamente all'acquisizione di "nulla osta comunque denominati", che nessuna Amministrazione ha il potere di rilasciare, in quanto configurerebbero violazione del PPTR, approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n.176 ed elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione (art. 135, co. 1, parte II Codice dei beni culturali e del paesaggio), unilateralmente inderogabile, i cui contenuti e rispettivi regimi normativi costituiscono oggetto di altrettanti obblighi di legge (art. 143, co.9, art 145 cod.).

Deve, infatti, sottolinearsi che "per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 276 e n. 134 del 2020 e n. 68 de 2018) il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall'art. 145 comma 3 cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo (...)" (Corte cost., 23.12.2021, n. 251.).

Inoltre la stessa Corte costituzionale "ha di recente ribadito che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che derogano o contrastino specificatamente con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto"; che "a queste ultime appare riconducibile l'art.145, comma 3 cod. beni culturali, <in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale>. (sentenza n. 182 del 2006); e che il mero richiamo formale al rispetto delle disposizioni contenute nel PPTR non vale ad escluderne la violazione allorché esse vengano svuotate dei loro essenziali contenuti di tutela (Corte cost. n. 251 del 2021, cit.).

Pertanto nessuna norma di legge regionale o delibera di Consiglio comunale può legittimamente introdurre in aree o ambiti del PPTR le previsioni ampiamente permissive di implementazioni volumetriche introdotte nel 2009 in via temporanea, ma prorogate per ben tredici volte dal Consiglio regionale della Puglia con le ll.rr. del cd. piano casa (da ultimo con l.r. n. 38 del 30.11.2021); né legittimamente trasferire dalla inderogabile co-pianificazione paesaggistica all'attuazione del singolo intervento implementativo su area

paesaggisticamente rilevante o comunque assoggettata a prescrizioni e previsioni d'uso o obiettivi di qualità dalle NTA la verifica della conformità a prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR.

4. Violazione di previsioni e prescrizioni dettate dall'art. 41-quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 17 della l. 765/1967, nonché del d.m. attuativo 1444/1968, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3 Cost. derivano dall'art. 6 l.r. 2021, n. 39 cit. che ha abrogato l'art. 18 l.r. Puglia n. 25/2021.

Infatti, negli interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali e quale condizione per l'applicabilità degli incrementi volumetrici e benefici previsti dagli artt. 3 e 4 l.r. Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (piano casa) la norma di cui all'art. 18 l.r. n. 25/2021 prevedeva che la determinazione della dotazione minima degli standard dovesse essere effettuata ai sensi dell'art 3 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 solo qualora la destinazione finale fosse stata diversa da quella iniziale; si precludeva ogni monetizzazione degli standard e si prefigurava l'obbligo di reperimento degli standard nel lotto di intervento.

Con l'abrogazione dell'art. 18 l.r. n. 25/2021 disposta dall'art. 6 l.r. 39/2021 si cancellano tali condizioni, consentendosi demolizioni e ricostruzioni su immobili non residenziali senza la previa determinazione degli standard ancorata a parametri della normativa statale di principio, eliminandosi ogni divieto di monetizzazione degli standard ed ogni vincolo ulteriore in precedenza previsto.


Pertanto le sottoscritte Associazioni fanno appello alle SS.LL. affinché si attivino tempestivamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sollecitare e sostenere l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale delle norme della l.r. Puglia 30 novembre 2021, n. 39 viziata da incostituzionalità, così ripristinando il legittimo rapporto istituzionale tra Stato e Regione nell'esercizio delle rispettive funzioni legislative e salvaguardando il territorio pugliese da ulteriore consumo di suolo e dall'ennesimo tentativo di speculazione edilizia e di compromissione di valori paesaggistici.

Si allega il testo della l.r. Puglia 30 novembre 2021 n. 39.

Bari, 30 dicembre 2021 - Prot.0086.2021

Racc.A/R - e.mail

Gioacchino Leonetti
Capo Delegazione **FAI**
Bari



Raffaella Cassano
Presidente **Italia Nostra**
Sez. di Bari



Elda Perlino
Consigliere Delegato
SVILUPPO SOSTENIBILE
Bari

